

Esente da bollo ai sensi dello articolo 17 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

REPERTORIO N. 701

RACCOLTA N. 596

ATTO INTEGRATIVO DI

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di febbraio, in un locale al secondo piano del fabbricato in Viale Italia n. 24, in Comune di

Tirano, 19 febbraio 2026

Innanzitutto a me Dott. Luigi Iovino, Notaio in Grosotto, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor Del Simone Pietro Giovanni nato a Tirano (SO) il giorno 2 marzo 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE FRANCESCO SICCARDI - ONLUS", con sede in Sondalo (SO) Via Giovanni Bertacchi n. 8, codice fiscale numero 93026960141, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia in data 29 dicembre 2016 al numero 2855.

Detto comparso, della cui personale identità io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che il Consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE FRANCESCO SICCARDI - ONLUS" nella riunione del 4 febbraio 2026 ha adottato un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo alla normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, per potere iscrivere la Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come risulta dal verbale in pari data a mio rogito numero 627/532 di repertorio, registrato a Sondrio lo 11 febbraio 2026 al numero 1337 serie 1T;

- che la Provincia di Sondrio, delegata alla tenuta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con comunicazione in data 18 febbraio 2026, numero 5877/2026 di protocollo, ha richiesto per consentire l'iscrizione della Fondazione nel suddetto registro di modificare l'art. 21 dello statuto prevedendo che, in caso di estinzione della Fondazione, per trasferire il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore del territorio individuati dal Consiglio di Amministrazione, è necessario avere il preventivo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

QUANTO SOPRA PREMESSO

il signor Del Simone Pietro Giovanni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE FRANCESCO SICCARDI - ONLUS" in forza dei poteri conferitigli nella riunione del 4 febbraio 2026, così come risulta dal sopracitato verbale a mio rogito in pari data numero 627/532 di repertorio, dichiara, al fine dell'ottenimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- di modificare nel seguente il testo dell'art. 21 dello Statuto:

"Art. 21

Estinzione

REGISTRATO

A SONDRIO

Addi 24 febbraio 2026

Num. 1812 Serie 1T

Totale 0,00

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.....

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.....

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45... comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge.";.....

- di dare atto che il testo dello statuto sociale della Fondazione, è quello che viene allegato, firmato dal comparente e da me Notaio per presa visione ed accettazione, al presente atto sotto la lettera "A"......

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.....

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciotto e quindici minuti.....

Consta di un foglio in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio per tre intere pagine e fin qui di questa quarta.....

F.to Del Simone Pietro Giovanni

Luigi Iovino L.S.



ALLEGATO "A" AL N. 701/596

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del vigente Codice civile, la fondazione denominata "FRANCESCO SICCARDI - ETS", Ente del Terzo settore senza finalità di lucro.

La Fondazione ha sede in Sondalo (SO) Via Giovanni Bertacchi n 8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Sondalo.

Art. 2

Scopo

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale definite dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie;
- lettera q) alloggio sociale;
- lettere d) e g) formazione;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione, che opera nell'ambito della Regione Lombardia, persegue lo scopo istituzionale di erogare servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria concorrendo alla realizzazione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, la Fondazione ha per scopo principale l'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa ed educativa, in regime residenziale, semi-residenziale e diurno, con particolare riferimento alla tutela degli anziani che si trovino in condizioni di disagio.

In relazione a tali attività la Fondazione potrà:

- a) istituire e gestire servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari necessari al fine di rispondere ai bisogni delle persone in stato di necessità e/o fragilità o anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, allestendo Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo;
- b) organizzare ed erogare servizi, sia di carattere sanitario che sociale, nonché prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, fornendo, oltre alle normali prestazioni alberghiere, servizi di carattere culturale, ricreativo e riabilitativo;
- c) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori di attività in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- d) partecipare, anche in fase di costituzione qualora lo ritenga opportuno, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi;
- e) cooperare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti

pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017;.....

f) ampliare la cultura, addestrare, formare e aggiornare coloro che, a titolo professionale o di volontariato, prestano attività a favore della Fondazione;.....

g) promuovere e sostenere le attività di volontariato che operano nel medesimo settore di attività e/o in favore della Fondazione;.....

h) intraprendere ogni iniziativa atta al raggiungimento dei propri scopi quali, ad esempio:.....

- stipulare ogni opportuno atto e contratto;.....

- assumere mutui a breve o a lungo termine;.....

- acquisire la proprietà o il diritto di superficie di immobili;.....

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche per l'affidamento in gestione di parte dell'attività, ivi comprese quelle trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;.....

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale.

La Fondazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopradescritte cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I destinatari dell'attività istituzionale della Fondazione sono le persone che si trovano, per qualsiasi ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza. I criteri di individuazione di tali soggetti terranno conto della loro condizione sociale, socio-sanitaria, sanitaria ed economica; tali elementi saranno valutati secondo la gravità della situazione e, in condizione di parità di bisogni, viene riconosciuta ai residenti del Comune di Sondalo la priorità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dalla Fondazione.

La Fondazione persegue le proprie finalità a favore di coloro che hanno bisogno senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, censo, sesso, condizione sociale e politica.

La Fondazione concorre, per quanto di competenza, alla definizione della politica sociale sul territorio e dei relativi programmi di intervento, con riferimento ai piani socio-sanitari regionali e locali; concorre, altresì, con l'ATS della Montagna, il Comune di Sondalo e con eventuali altri soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di una rete di servizi, rivolti prioritariamente alle persone anziane, al fine di fornire risposte efficaci a bisogni diversificati.

In aggiunta la Fondazione ricerca e considera, nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri piani e programmi, la collaborazione attiva dei cittadini e delle forze sociali, politiche, religiose, economiche e culturali operanti sul territorio.

Nel rispetto della libertà e della dignità della persona, le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi predisposti e approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede, inoltre, alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi contenente le informazioni relative all'organizzazione e alle finalità dell'ente, ai servizi forniti alle modalità di erogazione, agli standard di qualità, ai diritti dell'utente e alle modalità con le quali tutelarli.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dei decreti collegati.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e rendite non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata;
- i fondi raccolti secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, quando la delibera del Cda che istituisce la specifica attività di raccolta prevede la destinazione del ricavato all'incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo del suo valore. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità e devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- b) contributi, elargizioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati, destinate all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- c) rette/tariffe dagli utenti e/o soggetti a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- d) tariffe e contributi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni e dalle convenzioni con regioni e altri soggetti;
- e) incassi derivanti dalla vendita dei beni mobili e immobili che com-

pongono il patrimonio della Fondazione;.....
f) fondi raccolti secondo le modalità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;.....
g) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.....
I mezzi finanziari disponibili devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.....

La Fondazione potrà inoltre ricorrere anche a tutte le altre forme di finanziamento previste per gli Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, comprese quelle di cui al titolo IX del predetto Decreto Legislativo, e dalle altre normative di riferimento.....

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della fondazione sono:.....

- il Consiglio di Amministrazione;.....
- il Presidente;.....
- il Vice Presidente;.....
- il Direttore;.....
- il Direttore Sanitario;.....
- l'Organo di Controllo;.....
- il Revisore dei Conti.....

Art. 6

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri:.....

- numero 1 membro di nomina diretta del Sindaco del Comune di Sondalo;.....
- numero 1 membro designato dal Consiglio Comunale di Sondalo;.....
- numero 1 membro designato, di comune accordo, dai Parroci pro tempore alla guida delle Parrocchie esistenti sul territorio del Comune di Sondalo;.....
- numero 1 membro designato dal Presidente dell'Associazione Anziani di Sondalo;.....
- numero 1 membro designato dal Consiglio di Amministrazione uscente al termine del proprio mandato.....

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà notizia ai soggetti titolari della nomina dei nuovi Consiglieri affinché provvedano a dare corso alle attività ed agli atti di nomina necessari.....

I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra persone in possesso di esperienza e competenze in almeno uno dei seguenti campi: sanitario, socio-assistenziale, sociale, amministrativo-gestionale, direzionale, giuridico, oppure fra persone di comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito delle attività e servizi analoghi a quelli erogati dalla Fondazione oppure nel volontariato.....

La nomina degli amministratori da parte del Sindaco del Comune di Sondalo e da parte del Consiglio Comunale di Sondalo si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori, del Consi-

glio di Amministrazione e nei confronti della Fondazione.....

Il componente la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione in scadenza, potrà essere individuato tra i componenti dello stesso Consiglio; l'elezione avviene nell'ambito dell'ultima riunione ordinaria tenuta dal Consiglio di Amministrazione prima della sua scadenza; ciascun componente del Consiglio avrà la possibilità di indicare un nominativo e di esprimere due preferenze; sarà eletto consigliere colui che riceverà il maggior numero di voti e, a parità, sarà eletto il candidato più anziano di età.....

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e comunque sino a quando non si sia provveduto alla loro completa sostituzione attraverso la nomina da parte dei soggetti che ne hanno diritto.....

Il Consiglio di Amministrazione uscente o decaduto, nel periodo di proroga, può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.....

Il Consiglio di Amministrazione neo costituito si insedia su convocazione del Presidente uscente o del Consigliere più anziano per età e nella sua prima seduta provvede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.....

In tutti i casi in cui durante il mandato dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile e provvede ad avvisare il soggetto titolare del diritto di nomina, a sensi del comma 1, affinché provveda alla nomina di un sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora a cessare dalla carica durante il mandato fosse il Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione precedente, la nomina del nuovo Consigliere, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione spetterà al Sindaco del Comune di Sondalo.....

Le dimissioni o la decadenza di 3 o più componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero organo.....

In caso di decadenza dell'intero organo il Presidente, senza indugio, provvede a comunicare la decadenza del Consiglio ai soggetti titolari della nomina dei nuovi consiglieri invitandoli a provvedere alle nuove nomine entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; in questo caso il Consiglio di Amministrazione decaduto non potrà procedere alla nomina di un Consigliere, come previsto dal comma 1, e, pertanto, al Sindaco del Comune di Sondalo spetterà la nomina di due consiglieri.....

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.....

Art. 7

Requisiti morali e professionali, Incompatibilità, decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra persone in possesso di comprovata professionalità in almeno uno dei seguenti campi: sanitario, socio-assistenziale, sociale, economico, amministrativo, giuridico, oppure fra persone di comprovata esperienza e

capacità professionale nell'ambito delle attività e servizi analoghi a quelli erogati dalla Fondazione oppure fra persone attive nell'ambito del volontariato.

Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ente e, se nominati, decadono dalla carica coloro che:

- sono lavoratori dipendenti, con qualsiasi tipo di contratto, della Fondazione;
- sono professionisti che prestano la propria attività professionale in modo continuativo in favore della Fondazione;
- sono Amministratori o svolgono funzioni direttive in enti, società ed imprese ai quali la Fondazione ha affidato in modo continuativo l'esecuzione di servizi o di prestazioni in favore di ospiti e/o utenti;
- sono parenti entro il secondo grado, amministratori di sostegno, tutori o curatori di ospiti dei servizi della struttura;
- hanno lite pendente o debiti con l'ente;
- sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti o che abbiano riportato condanne penali per le quali la vigente normativa stabilisce l'inconferibilità di incarichi pubblici;
- ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Sondalo;
- ricoprono le cariche di Presidente o Assessore della Comunità Montana Alta Valtellina;
- esercitano funzioni di controllo nei confronti dell'Ente;
- si trovano nelle altre condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Qualora una delle situazioni di cui sopra venga a manifestarsi successivamente all'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione, la decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dietro segnalazione dell'Organo di Controllo, con apposita delibera previa comunicazione all'interessato.

I Consiglieri di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente o dietro segnalazione dell'Organo di Controllo, con apposita delibera previa comunicazione all'interessato.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione e di conseguente cessazione dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statuarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:.....

a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;.....

b) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, sia al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;.....

c) definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;.....

d) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;.....

e) approvare lo Statuto e le relative modifiche;.....

f) approvare il Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione, su proposta del Direttore Generale;.....

g) approvare, su proposta del Direttore Generale, i Regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;.....

h) approvare il bilancio di previsione, compreso l'eventuale adeguamento in corso di esercizio, con gli obiettivi assegnati al Direttore Generale;.....

i) approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale della Fondazione sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;.....

j) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;.....

k) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili, fermi i limiti di cui all'art. 3 del presente statuto;.....

l) approvare la dotazione organica della Fondazione e le relative variazioni, su proposta del Direttore Generale;.....

m) nominare il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario, disciplinandone i rapporti con la Fondazione tenuto conto in ogni caso di quanto previsto dallo statuto;.....

n) definire la composizione dell'Organo di Controllo, monocratica o collegiale, nominarne i componenti e definire il relativo compenso;.....

o) nominare il Revisore Legale dei conti e definire il relativo compenso;.....

p) deliberare in merito alla decadenza ed all'esclusione dei Consiglieri;.....

q) autorizzare il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio, fatti salvi i casi di urgenza;.....

r) designare i rappresentanti della Fondazione presso altre Fondazioni, Enti del Terzo Settore, altri Enti o istituzioni;.....

s) deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per l'espletamento del loro mandato;.....

t) approvare convenzioni, accordi di programma ed altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed altri Enti del Terzo Settore per la programmazione e/o la progettazione e/o lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi;.....

u) istituire nuovi servizi o ampliare quelli esistenti;.....

v) approvare le tariffe e le rette relativi ai servizi erogati;.....

w) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, fatta salve le attribuzioni e le compe-

tenze del Direttore Generale e del Direttore Sanitario;.....
x) deliberare in merito all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'articolo 21.....
Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi di gestione ed amministrazione della Fondazione e verifica i risultati ottenuti anche attraverso riunioni periodicamente promosse dal Consiglio stesso alle quali sono tenuti a partecipare il Direttore Generale, il Direttore Sanitario nonché il personale della Fondazione all'uopo interessato....

Art. 9

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.....
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco dell'ordine del giorno da recapitarsi ai membri del Consiglio, all'Organo di Controllo e al Revisore, tramite lettera, e-mail o con ogni altro strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza almeno 24 ore prima..
Ogni Consigliere può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle proprie proposte.....
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.....
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.....
Il Presidente può invitare alle sedute persone esterne al Consiglio per acquisire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti in trattazione.....
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....
I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.....
Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore. In caso di assenza del Direttore le funzioni di Segretario vengono assunte dal Consigliere più giovane per età.....

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.....
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i propri componenti nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età. La votazione avviene a scrutinio segreto.....

Il Presidente:.....

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;.....
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;.....
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;.....
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione,.....
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;.....
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o inadempimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e rimane in carica per una durata non superiore a quella del Consiglio stesso, con possibilità di riconferma.

Nella delibera di nomina sono individuati anche i poteri, le mansioni e le responsabilità attribuiti o delegati al Direttore Generale.

Per avvalersi delle funzioni di Direttore Generale la Fondazione potrà, in alternativa:

- sottoscrivere apposito contratto con la persona alla quale affidare l'incarico di Direttore Generale;.....
- stipulare convenzione con altro Ente del Terzo Settore aventi ad oggetto la messa a disposizione delle prestazioni di una figura professionale alla quale affidare, con apposito atto di nomina, l'incarico di Direttore Generale.

In entrambi i casi, il contratto o la convenzione ed il relativo atto di nomina, oltre a riportare l'individuazione dei poteri, delle mansioni e delle responsabilità che verranno attribuiti o delegati al Direttore Generale, dovrà disciplinarne anche l'eventuale motivata cessazione dall'incarico.

Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente dei compiti e delle mansioni attribuite al Direttore Generale.

Art. 13

Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è un medico, dipendente della Fondazione o libero professionista, nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono attribuiti al Direttore Sanitario i seguenti compiti e responsabili-

tà:.....

- l'approvazione dei protocolli, regolamenti e procedure interne, relativi alla gestione delle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria svolte dalla Fondazione;.....
- il coordinamento delle attività sanitarie svolte dalla Fondazione;.....
- l'adozione dei provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti;.....
- la gestione della documentazione socio-sanitaria relativa agli ospiti ed agli utenti della Fondazione;.....
- l'adozione di ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla normativa vigente.

I Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale non rispondono personalmente dei compiti, delle mansioni e degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Sanitario.

Art. 14.....

Organo di Controllo.....

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne decide la composizione in forma collegiale o monocratica.

Il componente monocratico o, in caso di organo composto collegiale, almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile che siano altresì in possesso di adeguata esperienza specifica.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 2399 del codice civile.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi ruolo di responsabilità o operativo all'interno della Fondazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per i Consiglieri di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'incarico all'Organo di Controllo è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quella del componente sostituito.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso, fissato

dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle tariffe professionali vigenti, oltre ad eventuali rimborsi spese.

Art. 15

Revisore Legale

Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione dell'Ente è affidato ad un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili qualora la Fondazione superi i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'incarico al Revisore Legale dei Conti è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

Al Revisore Legale dei Conti si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per il Consiglieri di Amministrazione.

Al Revisore spettano i compensi ed i rimborsi spese previsti dal tariffario professionale.

Art. 16

Libri Sociali

Oltre alla tenuta dei libri e dei registri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

Bilancio di previsione

Al fine di meglio programmare l'attività della Fondazione e per poter determinare con congruità le tariffe dei servizi erogati, il Consiglio di Amministrazione redige un bilancio di previsione, di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente. Periodicamente sono effettuati controlli per verificare gli scostamenti fra il bilancio di previsione e l'andamento della gestione, finalizzati all'eventuale adeguamento dello strumento programmatico alle reali esigenze di gestione.

Art. 18

Esercizio finanziario, scritture contabili e Bilancio d'Esercizio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione tiene tutte le scritture contabili previste dalla normativa civilistica e fiscale vigente in relazione alle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio d'Esercizio, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle relative norme di attuazione ed è formato:

- dallo stato patrimoniale;
- dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente;
- dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 19

Utili della gestione

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si applica quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 20

Bilancio Sociale

Entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, la Fondazione approva anche il bilancio sociale, che deve essere redatto e pubblicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 21

Estinzione

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge.

Art. 22

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in tema di Enti del Terzo Settore e, in via sussidiaria, le norme previste dal Codice Civile in tema di Fondazioni.

F.to Del Simone Pietro Giovanni

Luigi Iovino L.S.

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Iovino, notaio in Grosotto, iscritto al Collegio Notarile di Sondrio, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi di legge.

Grosotto, li 25 febbraio 2026